



IL MAGISTRATO STRUTTORE COMMISSARIO DELEGATO

Dot. Giuseppe TETI

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE  
DAGLI EVENTI METERELOGICI CHE HANNO COLPITO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA  
NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

## ORDINANZA N. 04

**OGGETTO** *D.P.C.M. n. 3984 del 25.11.2011. Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011 –*  
**INDIVIDUAZIONE STRUTTURE ORGANIZZATIVE REGIONALI E PERSONALE.**

### IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che con Ordinanza n. 3984 del 25.11.2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 02.12.2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione Basilicata, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi indicati in oggetto;

che ai sensi dell'art. 1, comma 1 il Commissario Delegato provvede all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'attuazione anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi di prevenzione;

che a tal fine il Commissario Delegato può avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite;

che con Ordinanze Commissariali n. 1 del 16 dicembre 2011, modificata con O.C. n. 3 del 14 febbraio 2012, e n. 2 del 16 dicembre 2011 ha disposto la nomina dei soggetti attuatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, della citata O.P.C.M. 3984/2011;

che le suddette Ordinanze Commissariali, ai sensi e per gli effetti l'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M., stabiliscono che i soggetti attuatori per gli adempimenti di propria competenza possono avvalersi, tra l'altro, delle strutture organizzative e del personale della regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Atteso che l'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M., stabilisce che il Commissario delegato provvede alla predisposizione di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, predisposto tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e dagli altri Enti che deve contenere la quantificazione dei fabbisogni di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) l'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio di cui alla lettera f) nonché la definizione di un quadro di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico di cui alla lettera g) del medesimo comma 3 della richiamata O.P.C.M. n.3984/2011;



che per gli interventi previsti dalla più volte menzionata O.P.C.M. n. 3984/2011, il Commissario delegato secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, si avvale delle strutture organizzative e del personale della regione Basilicata per le quali è autorizzata, fino ad un massimo di venti unità per un periodo non superiore a tre mesi, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro – capite;

Dato Atto che la complessità e la numerosità delle attività da effettuare, da parte degli uffici regionali, per la formulazione del Piano di cui al punto precedente, non consentono, in riferimento alle mole dei dati da trattare, di essere completamente espletate durante l'orario ordinario di lavoro degli stessi uffici;

Ritenuto opportuno che tali attività possano essere anche svolte al di fuori dell'ordinario orario di lavoro secondo quanto previsto al comma 5 dell'art.1 della citata OPCM;

## DISPONE

### Articolo 1- Strutture Organizzative

I Direttori Generali dei Dipartimenti:

- Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;
- Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica;
- Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità;
- Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità,

nonché il soggetto attuatore di cui all'Ordinanza Commissariale n. 2, lettera A), del 16 Dicembre 2011, possono, in aggiunta alle attività già svolte in orario ordinario e al solo fine di rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma delle attività di cui al comma 1 dell'art. 9 della OPCM 3984/2011, individuare un numero massimo di venti unità di personale per completare le attività connesse alla definizione del Piano di cui al comma 3 dell'art.1 della citata OPCM, anche al di fuori del normale orario di lavoro;

### Articolo 2 – Suddivisione del personale

In considerazione delle attività poste in capo a ciascuno dei soggetti di cui al precedente art. 1, il numero di personale massimo impegnabile da ciascuno di essi, per un periodo non superiore a tre mesi e nel limite massimo di 50 ore mensili pro – capite, è pari a :

- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Economia Montana : massimo 2 unità;
- Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica : massimo 2 unità;
- Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità : massimo 1 unità;
- Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità : massimo 5 unità;
- Ufficio Protezione Civile : massimo 10 unità.

### Articolo 3- Personale

Il personale come sopra individuato effettuerà quindi le attività anche al di fuori dell'ordinario orario di lavoro secondo modalità organizzative definite dal soggetto che lo ha individuato. Lo stesso soggetto renderà mensilmente le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato da ciascuna unità di personale che potranno essere svolte anche in deroga al contratto collettivo di lavoro così come espressamente previsto dall'art. 4 comma 1, ultimo capoverso, dell'OPCM.

### Articolo 4 - Oneri

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente Ordinanza sono poste a carico del Capitolo U06007 "spese di natura corrente relative all'O.P.C.M. alluvione febbraio-marzo 2011".



#### **Articolo 5**

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera c bis della legge 14.01.1994 n. 20, come modificata dall'art. 2 del D.L. 29.12.2010 n. 225, convertito con modificazioni con la Legge 26.02.2011 n. 10.

#### **Articolo 6**

La presente Ordinanza Commissariale è trasmessa al soggetto attuatore con funzioni vicarie, di cui all'O.C. n. 3 del 14 febbraio 2012 e ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, lettere A), B), C) e D) dell'O.C. n. 2 del 16 dicembre 2011, ai Direttori Generali dei Dipartimenti regionali interessati ed è pubblicata in forma integrale sul sito istituzionale della Regione Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL COMMISSARIO DELEGATO  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
*dott. Vito De Filippo*

Potenza, 14 FEB. 2012